# INDULGENZE

CHE LA SANTITA'

DI NOSTRO SIGNORE

## PAPA PIO VIII.

Concede ai Fedeli, che ritenendo appresso di se alcune delle Corone, Rosarj, Croci, Crocefissi, Statuette, o Medaglie benedette dalla stessa SANTITA' SUA, adempiranno le spettive Opere Pie prescritte.

IN ROMA MDCCCXXIX.

Nella Stamperia della Rev. Camera Apost.

*Con licenza de' Superiori.*

Si avvertono in primo luogo tutti i Fedeli dell' uno, e l' altro sesso in nome della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PIO VIII., che per acquistare le Indulgeze, delle quali colla sua Apostolica Benedizione Egli arricchisce le Corone, Rosarj, Croci, Crocefissi, Statuette, e Medaglie, è necessario, che, o portino indosso, o presso di se ritengano alcune delle sudette Corone ec.

In secondo luogo, che le Orazionzioni, o divote Preghiere quì sotto descritte, come condizioni richieste all' acquisto delle Indulgenze, dovranno recitarsi, o portando indosso alcuna delle dette Corone, Crocefissi ec., o, non portandole indosso, dovranno ritenerle nella propria camera, o in altro decente luogo

della casa, dove abitano, o innanzi alle medesime recitare le respettive Orazioni.

Inoltre SUA SANTITA' non ammette a tale oggetto le Immagini di stampa, o pittura, nè le Croci, Crocefissi, Statuette, e Medaglie di Ferro, Stagno, Piombo, o di altra materia facile a frangersi, o consumarsi.

Di più vuole, che le Immagini de' Santi siano de' già canonizzati, o di altri descritti nel Martirologio Romano.

Premessi per maggior chiarezza questi avvertimenti, le indulgenze, che si possono acquistare da chi ritiene alcuna delle suddette cose benedette, e le opere pie, che debbonsi praticare, sono le seguenti.

Chiunque reciterà almeno una volta la settimana la Corona del Signore, o della Beata Vergine Maria, o il Rosario, o la sua terza parte, o l' Uffizio Divino, o quel-

lò della Beata Vergine, o de' Morti, ovverò i sette Salmi Penitenziali, o Graduali, oppure avrà per costume insegnare la Dottrina Cristiana, o visitare i Carcerati, o gl'Infermi di qualche Spedale, e di sovvenire li Poveri, o d'ascoltare la S. Messa, o dirla essendo Sacerdote, se veramente pentito, o confessato da un Confessore approvato dall' Ordinario si comunicherà in qualsivoglia degl' infrascritti giorni, cioè Natale del Signore, Epifania, Resurrezione, Ascensione, Pentecoste, Feste della SSma Trinità, del *Corpus Domini*, della Purificazione, Annunciazione, Assunzione, e Natività della Beatissima Vergine Maria, della Natività di S. Gio. Battista, e de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Filippo, e Giacomo, Bartolomeo, Matteo, Simone, e Giuda, Mattia; di San Giuseppe Sposo della Beatiss.ma

Vergine, e di tutti i Santi; e contemporaneamente pregherà Iddio per l'estirpazione dell'Eresie, e degli Scismi, per la propagazione della Fede Cattolica, per la pace, e concordia frà Principi Cristiani, e per altri bisogni della S. Romana Chiesa, acquisterà in qualunque de' suddetti giorni Indulgenza Plenaria.

Chi farà le stesse opere ingiunte nelle altre Feste del Signore, e della Beatissima Vergine Maria: in ciascuno dì detti giorni conseguirà l'Indulgenza di sette anni, ed altrettante quarantene: come altresì facendole in qualunque Domenica, o Festa dell'anno guadagnerà in ogni volta cinque anni, ed altrettante quarantene d'Indulgenza: e praticandole in ogni altro giorno dell'anno, acquisterà cento giorni d'Indulgenza.

Chi sarà solito almeno una volta la settimana di recitare la Corona, o il Rosario, o l'Uffizio della Bea-

ta Vergine Maria, o de' Morti, o i Vespri, o un Notturno almeno colle Laudi, o li sette Salmi Penitenziali colle Litanie, e sue Preci; in quel giorno, in cui ciò praticherà, guadagnerà cento giorni d'Indulgenza.

Chiunque nell'articolo della morte raccomanderà divotamente a Dio l'anima sua, e secondo l'istruzione della felice memoria di *Benedetto XIV.* espressa nella sua Costituzione de' 5. *Aprile* 1747., che incomincia *Pia Mater*, sarà ben disposto a ricevere con animo sereno, e rassegnato dalle mani del Signore la morte, qualora sia veramente pentito, confessato, e comunicato, o, non potendo, almeno contrito invocherà il Santissimo Nome di Gesù col cuore, non potendo colla bocca, conseguirà l'Indulgenza Plenaria.

Chi farà qualunque sorte di Orazione preparatoria avanti la celebra-

zione della Messa; o avanti la Comunione, o la recita del Divino Offizio, o della Beata Vergine Maria, acquisterà in ogni volta cinquanta giorni d' Indulgenza.

Chi visiterà li Carcerati, o gl' Infermi degi Spedali, ajutandoli con qualche opera pia, ovvero in Chiesa insegnerà la Dottrina Cristiana, o l'insegnerà in casa ai proprj Figliuoli, Parenti, e Servitori, ogni volta guadagnerà duecento giorni d' Indulgenza.

Chi al suono della Campana di qualche Chiesa la mattina, o al mezzo giorno, o la sera reciterà le solite Preci *Angelus Domini etc.* o, ciò non sapendo, dirà un *Pater noster*, ed un' *Ave Maria*, o parimenti suonando ad un' ora di notte il segno per li Morti, dirà il Salmo *De profundis etc.*, o non sapendolo, reciterà un *Pater noster*, ed un' *Ave Maria*, conseguirà ogni volta cento giorni d' Indulgenza.

Chi nel giorno di Venerdì penserà divotamente alla Passione, e Morte di Nostro SIGNORE GESU' CRISTO, e dirà tre *Pater noster*, e tre *Ave Maria*, lucrerà cento giorni d' Indulgenza.

Chi veramente pentito de' suoi peccati con fermo proposito d'emendarsene farà l' esame della coscienza, e reciterà con divozione tre volte il *Pater noster*, e l'*Ave Maria* in onore della SSma TRINITA', ovvero in memoria delle cinque Piaghe di Gesù Cristo dirà cinque volte il *Pater noster*, e l'*Ave Maria*, acquisterà parimenti l' Indulgenza di cento giorni.

Chi pregherà divotamente per i Fedeli infermi prossimi alla morte, o almeno per essi dirà un *Pater noster*, ed un' *Ave Maria*, conseguirà cinquanta giorni d'Indulgenza.

Tutte, e singole le Indulgenze di sopra espresse potrà ciascheduno ne' giorni suddetti lucrare per se,

oppure applicare per modo di suffragio alle Anime del Purgatorio.

Dichiara inoltre SUA SANTITA', che colla concessione delle sopraddette Indulgenze non intende resti in verun modo derogato alle Indulgenze già concesse da diversi Sommi Pontefici suoi Predecessori per alcune opere pie sopra espresse; volendo, che restino tutte nel loro pieno vigore.

Comanda di più SUA SANTITA', che nella distribuzione, ed uso delle Corone, Rosarj ec. come sopra benedetti si osservi il Decreto della sa. me. di *Alessandro VII.* emanato il dì 6. *Febbrajo* 1657., cioè, chè le Indulgenze annesse alle suddette cose non passino ad altri fuori della persona di quelli, a' quali le dette cose saranno concedute, o a' quali da questi saranno distribuite per la prima volta, e perdendosene una, non se ne possa sostituire un' altra a proprio arbitrio, non ostante qua-

lunque concessione, o privilegio in contrario: che non possano prestarsi, o darsi ad altri precariamente, ad effetto di comunicare le Indulgenze; altrimenti perdano le stesse Indulgenze: come altresì le suddette cose, ricevuta che abbiano la Pontificia Benadizione, non possano vendersi, a tenore del *Decreto della Sagra Congregazione dell'Indulgenze* pubblicato *il dì* 5. *Giugno* 1721.

Di più SUA SANTITA' conforma il *Decreto della sa. me. di Benedetto XIV.* emanato *il dì* 19. *Agosto* 1752., col quale espressamente dichiara, che in vigore de' Crocefissi, Medaglie ec. come sopra benedette non si rendano privilegiate le Messe dette a quell' Altare, ove tali Crocefissi, Medaglie ec. siano collocate, o celebrate da quel Sacerdote, che seco le porti.

Inoltre si proibisce a qualunque Persona, che assiste a' Moribondi,

di dare a' medesimi con tali Crocefissi, o Medaglie la Benedizione coll' Indulgenza in articolo di morte senza speciale facoltà ottenuta in iscritto; giacchè ha bastantemente a ciò provveduto lo stesso Sommo Pontefice coll' accennata Costituzione *Pia Mater*.

Inerendo finalmente *al Decreto della fel. me. di Clemente VIII.* emanato sotto *il dì* 10. *Giugno* 1597., vuole, e comanda la SANTITA' SUA, che il presente Elenco d'Indulgenze si dia alle stampe per maggior comodo de' Fedeli sì in lingua Latina che Italiana, proibendone l' impressione dovunque fuori di Roma. Dato dalla Segretaria della S. Congregazione dell'Indulgenze, e SS. Reliquie li 13. Giugno 1829.

*Antonio Piatti, Arcivescovo di Trabisonda Segretario della Sag. Congregazione delle Indulgenze, e Sagre Reliquie.*